

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifica dell'Allegato 11 dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Concluso il 23 dicembre 2008
Applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2009
(Stato 1° gennaio 2009)

La Confederazione Svizzera,
di seguito denominata «Svizzera»,

e
la Comunità europea
di seguito denominata «Comunità»,

entrambe denominate «Parti»,

considerando quanto segue:

(1) L'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera del 21 giugno 1999¹ sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato «Accordo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

(2) L'Allegato 11 dell'Accordo riguarda le misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali (di seguito «Allegato 11»).

(3) La Svizzera si è impegnata a recepire nella propria legislazione le disposizioni del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003², relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio. Le Parti devono pertanto modificare l'Accordo onde tener conto dell'estensione del suo ambito di applicazione ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

(4) La Svizzera si è impegnata a recepire nella propria legislazione le disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991³, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, la quale modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE; della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997⁴, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità; della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002⁵, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribu-

RU 2009 4919

¹ RS 0.916.026.81

² GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

³ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁴ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁵ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

zione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano; del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004⁶, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; nonché tutte le disposizioni adottate per la loro attuazione nel settore del controllo delle importazioni nell'Unione europea dai paesi terzi; le Parti sono pertanto tenute ad adeguare le disposizioni dell'Accordo.

(5) Le modifiche e gli adeguamenti indotti dall'evoluzione delle rispettive legislazioni esulano dalle competenze del Comitato misto veterinario. È pertanto necessario aggiornare e modificare l'Allegato 11 dell'Accordo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1⁷

1. Alla fine del paragrafo 1 dell'articolo 1 dell'Allegato 11 è aggiunto il seguente trattino:
...
2. il titolo I dell'Allegato 11 è così modificato:
...
3. l'articolo 3 del titolo I dell'Allegato 11 è sostituito dal seguente:
...
4. l'articolo 15 dell'Allegato 11 è sostituito dal seguente:
...

Art. 2

Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti in conformità delle loro procedure interne.

Le Parti si notificano a vicenda l'avvenuto espletamento di tali procedure.

Il presente Accordo si applica provvisoriamente dal 1° gennaio 2009, in attesa che le Parti abbiano espletato tali procedure.

Il presente Accordo entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione.

Art. 3

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

⁶ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁷ Le modifiche all'acc. qui appresso sono inserite nell'Acc.

In fede di che, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente
Accordo.

Fatto a Parigi, il 23 dicembre 2008

Per la
Confederazione Svizzera:
Hans Wyss

Per la
Comunità europea:
Paul Van Geldorp

Atto finale

*I plenipotenziari
della Comunità europea
da un lato*

*e
della Confederazione Svizzera
dall'altro,*

riuniti a Parigi il 23 di dicembre duemilaotto per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera recante modifica dell'Allegato 11 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli hanno adottato la seguente dichiarazione della Svizzera che è acclusa al presente Atto finale:

- Dichiarazione della Svizzera relativa all'importazione di carni che sono state oggetto dell'utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali.

Fatto a Parigi, addì 23 di dicembre duemilaotto

Per la
Confederazione Svizzera:

Hans Wyss

Per la
Comunità europea:

Paul Van Geldorp

Dichiarazione della Svizzera relativa all'importazione di carni che sono state oggetto dell'utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali

La Svizzera dichiara che terrà in debito conto la decisione definitiva che sarà resa dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) circa la possibilità di vietare l'importazione di carni prodotte utilizzando gli ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali e che riesaminerà di conseguenza le proprie norme relative all'importazione di carni provenienti da paesi che non vietano l'utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali, allineandosi se del caso alle norme comunitarie in materia.